

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1809**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2007**

---

Modifiche all’articolo 68 della Costituzione in materia di  
immunità dei parlamentari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nel primo costituzionalismo del secolo XIX le immunità e le prerogative dei membri delle assemblee elettive: insindacabilità, inviolabilità, autodichia nella verifica dei poteri e sulla legittimità delle procedure elettorali e sulla eleggibilità dei membri, erano state pensate come una difesa delle assemblee da quello che era allora il vero potere sovrano: la Corona, i cui poteri si erano voluti limitare appunto con la elezione di assemblee rappresentative cui venivano conferite dapprima funzioni legislative primarie e successivamente anche funzioni di controllo e di indirizzo dell'esecutivo.

Nella evoluzione di fatto della Costituzione italiana, con la trasformazione da «ordine» in «potere» della magistratura, grazie alla auto-dilatazione dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, alla assunzione di compiti di «supplenza» o «integrazione» e alla fine di «sostituzione» del potere politico (il popolo, che in democrazia dovrebbe essere il «sovrano reale», e le assemblee elettive, che dovrebbero essere il «sovrano legale»), e all'adozione di teorie, criteri e prassi interpretative extralegali: politiche, morali e storiche, di libera interpretazione delle leggi del Parlamento con il metro «soggettivo o di movimento» delle esigenze della società e delle ideologie di «cambiamento» di essa - dal giacobinismo del Terrore al leninismo - il vero «potere sovrano» è divenuto il cosiddetto «potere giudiziario», non elettivo e democraticamente irresponsabile. E non sono neanche i giudici, singolarmente e autonomamente investiti dell'esercizio

della funzione giurisdizionale, ma è il «corpo della magistratura» che di fatto concentra, quasi collettivamente in sé le funzioni di «giudice» e di organo che promuove e esercita l'azione penale, promozione ed esercizio teoricamente «obbligatorii», ma di fatto «discrezionali» a valutazione «arbitraria» del singolo magistrato, e con un collegamento di fatto tra giudice e «accusatore», vanificando la concezione del «giusto processo» proprio di uno Stato di diritto e di uno Stato costituzionale delle libertà, fondato sulla sovranità popolare. Oggi, è da questo reale «potere sovrano», il novello «Sovrano assoluto» nella Repubblica, che occorre «difendere» anche attraverso i suoi membri, le assemblee rappresentative, e cioè il «popolo sovrano» da un ceto funzionariale che non ripete i suoi poteri dalla sovranità popolare. Travolta dall'ancora oscuro fenomeno di «Mani pulite» che scardinò la cosiddetta «Prima Repubblica» intossicata dalla cultura del «giustizialismo», la classe politica e parlamentare si arrese, e si privò di storiche guarentigie, infrangendo anche il fondamentale principio della «divisione dei poteri». Anche per evitare che proseguiva e si aggravava il non risolto conflitto tra «politica» e «giustizia», occorre restaurare la «sovranità» del «sovrano legale», il Parlamento, e con esso del «sovrano reale», il popolo. A questo è ordinato il presente disegno di legge costituzionale, anche ad evitare che alla fine la «classe politica» reagisca in modo brutale forse ferendo l'indipendenza della funzione giurisdizionale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni o in conseguenza o in connessione con queste.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura; né possono essere poste sotto osservazione, vigilanza e controllo la sua persona e la sua abitazione anche temporanea.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Nessun membro del Parlamento può essere sottoposto se non con il suo consenso a esame della sua corrispondenza e dei suoi telegrammi, a intercettazioni telegrafiche, telefoniche, radiofoniche, ambientali, di posta elettronica o di qualunque altra natura né possono essere acquisite informazioni o documentazioni al riguardo. Non è tenuto a rivelare la fonte delle informazioni acquisite e utilizzate nell'esercizio delle sue funzioni o di quelle ad esse collegate né può essere chiamato a rispondere del modo o dei mezzi con i quali le ha acquisite».

